



Comune di Parma

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES SU SPAZI PUBBLICI O PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 21.12.2020

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES SU SPAZI PUBBLICI O PRIVATI

Art. 1

(Oggetto, soggetti e luoghi del presente Regolamento)

Sono oggetto del presente Regolamento le realizzazioni di disegni, murales, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ottenute, benché unicamente di tipo pittorico (sono quindi escluse incisioni, graffiature e sabbiature) su muri di edifici e recinzioni o su qualunque altro spazio (marciapiedi, muri di sottopassi, cabine, saracinesche, pilastri e bordi di cavalcavia e viadotti, ecc.) comunque visibile dalla pubblica via.

La realizzazione delle decorazioni pittoriche sopra specificate, che in seguito saranno sempre definite “murales”, è permessa solo sugli spazi espressamente destinati a questo tipo di manifestazione artistica sulla base di quanto specificato dal presente Regolamento.

Ogni altro intervento su superfici non autorizzate resterà disciplinato dai vigenti regolamenti e normative.

Art.2

(Finalità)

Il Comune di Parma promuove nell’ambito del proprio territorio tali forme di arte urbana, che contribuiscono all'espressione della creatività artistica.

Il Comune di Parma sostiene le predette forme di arte urbana in quanto altresì concorrono alla riqualificazione degli spazi pubblici e privati anche abbandonati o in evidente stato di degrado.

I competenti uffici promuovono e garantiscono tali attività nell’ambito degli indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale con il presente Regolamento.

Art.3

(Elenco degli spazi da destinare ai murales)

Gli spazi di proprietà comunale da destinare alla realizzazione di “murales” vengono individuati nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, dall’Amministrazione Comunale e approvati con Deliberazione della Giunta Comunale, previa consultazione con la Commissione Cultura e con i Consigli dei Cittadini Volontari. In ogni momento è possibile revocare, modificare o variare i luoghi designati alla formazione dei “murales”.

Nell’ambito di tale elenco saranno distinti i “muri liberi” e i “muri artistici” secondo un criterio di utilizzo e con modalità differente di fruizione di cui all’articolo 4.

Enti di diritto pubblico o privato o anche privati cittadini possono mettere a disposizione propri spazi, per le finalità del presente Regolamento secondo la modulistica presente nel sito web dell’Ente e specificando la tipologia di muro prescelta.

Nel caso di edifici vincolati o ricadenti in area vincolata è necessaria la preventiva autorizzazione dalla soprintendenza.

Art.4

(Tipologie di muri e prescrizioni generali)

I “muri liberi” definiti nell'elenco dei muri di cui all’articolo 3, sono liberamente usufruibili e saranno resi riconoscibili da una targa.

La durata e la permanenza delle opere nei muri liberi sono a discrezione dei soggetti che li utilizzano, facendo in modo di dare a tutti uguale possibilità di esprimersi.

Per le modalità realizzative, gli autori dovranno attenersi alle indicazioni dell’articolo 7.

I “muri artistici” sono utilizzabili unicamente da soggetti in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 6 e secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Le opere realizzate su entrambe le tipologie di muri non dovranno contenere disegni o scritte lesive

dei comuni principi del rispetto reciproco, con particolare riferimento ai cosiddetti temi eticamente sensibili (sessualità, razza, opinioni politiche e credenze religiose, etc.) ovvero offensive nei confronti di persone fisiche.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di rimuovere qualsiasi tipo di realizzazione pittorica per motivi di pubblico interesse.

Art. 5

(Domanda di autorizzazione per muri artistici)

I cittadini, singolarmente o riuniti in gruppi, ovvero associazioni e scuole che hanno interesse a praticare l'arte dei "murales" devono presentare domanda al Settore Cultura secondo la modulistica presente nel sito web dell'Ente.

La domanda deve contenere:

- a) i dati anagrafici del singolo esecutore o, nel caso di gruppo, di tutti i suoi componenti, con indicazione, in caso di minore, di almeno un responsabile adulto (o di chi esercita la potestà genitoriale) al quale fare riferimento per l'invio dell'autorizzazione o di altre comunicazioni;
- b) dichiarazione, completa di dati anagrafici e debita sottoscrizione, con la quale il richiedente o il responsabile adulto, di cui al punto precedente, si assume tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione del "murale";
- c) nel caso di minori di cui alla precedente lettera b), deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;
- d) l'impegno a rispettare le prescrizioni di cui al successivo articolo 6;
- e) il muro individuato dall'elenco di cui al precedente articolo 3;
- f) un bozzetto a colori, con indicazione di massima del soggetto e delle dimensioni dell'opera che si intende realizzare.

Il Settore Cultura assegnerà gli spazi murari disponibili in base all'ordine di arrivo delle richieste pervenute come desumibile dal protocollo dell'Ente.

Ogni volta che è realizzato un "murale", l'artista ha l'obbligo di datarlo, firmarlo e scattare una fotografia dell'opera, che successivamente andrà consegnata al Settore Cultura, il quale provvederà a formare un archivio delle opere realizzate.

Art. 6

(Controllo dei bozzetti e documento autorizzativo dei muri artistici)

La domanda, corredata dai bozzetti di cui al precedente articolo 5, è ricevuta dal Settore Cultura del Comune che, sulla base degli indirizzi dell'Assessore di riferimento e sentita la Commissione Cultura, provvede all'istruttoria della pratica.

Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, accertata la regolarità della domanda, nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, il dirigente competente concede o nega l'autorizzazione.

Il Settore Cultura rilascerà quindi al richiedente un'apposita autorizzazione, da esibire in caso di controllo da parte dell'Autorità di Pubblica Vigilanza.

Art. 7

(Modalità di realizzazione dell'opera nei muri artistici)

Sono ammesse esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d'autore.

Il soggetto autorizzato è gestore della superficie assegnata e si occuperà dei ritocchi della sua opera ove questa si degradi o sia deteriorata.

Il Settore Cultura può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche parziale, a spese dell'esecutore, di opere in contrasto con quanto autorizzato.

Gli orari nei quali è possibile lavorare negli spazi autorizzati, avendo cura di non recare disturbo alla quiete pubblica, sono quelli previsti dai vigenti regolamenti e normative.

Per le opere realizzate o da realizzare, nulla può essere preteso, né dai soggetti esecutori né da coloro che mettono a disposizione gli spazi, salvo accordi scritti e firmati dalle parti e solo a favore degli esecutori delle opere.

Tutte le opere possono essere realizzate con qualsiasi tecnica, possibilmente con colori che assorbono CO₂; è in ogni caso vietato l'impiego o l'utilizzo di materiali nocivi per la salute pubblica o non consentiti dalle disposizioni normative vigenti.

Gli esecutori, devono operare in modo da non provocare nessun tipo di danno a persone o cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare e da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, rispettando le vigenti prescrizioni in materia. Nel caso in cui si renda necessaria l'occupazione di suolo pubblico gli esecutori sono tenuti a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza, avendo cura altresì di apporre le giuste precauzioni e coperture al fine di non sporcare il suolo pubblico, esonerando da qualsiasi responsabilità l'amministrazione.

L'eventuale utilizzo di strutture mobili è a carico e sotto la responsabilità dell'esecutore.

Art. 8

(Validità temporale dell'autorizzazione e limiti nell'uso per muri artistici)

L'autorizzazione per la realizzazione dell'opera ha validità di tre mesi, a decorrere dal giorno del rilascio, e solo per le persone in essa indicate, per lo spazio assegnato, nonché per l'esecuzione del bozzetto approvato.

Il documento autorizzativo dovrà sempre essere esibito, in originale o fotocopia, accompagnato da un documento di riconoscimento, a richiesta del personale addetto al controllo, della Polizia Locale o di altre forze dell'ordine.

Qualora non utilizzata entro tre mesi, l'autorizzazione decade automaticamente.

Art. 9

(Cancellazione di muri artistici fatiscenti o imbrattati)

Qualora il soggetto autorizzato non si faccia più carico dei ritocchi della sua opera, a garanzia del rispetto di un accettabile decoro urbano, sarà cura dell'Amministrazione Comunale disporre la cancellazione di quelle opere autorizzate, ma ormai fatiscenti o che siano state oggetto di pesanti vandalismi, che occupino spazi di proprietà pubblica, mentre per quelle che occupano spazi di proprietà privata, sarà cura della proprietà stessa, dietro semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, provvedere al ripristino dei luoghi e alla cancellazione del "murales".

L'Amministrazione Comunale può inoltre procedere all'eliminazione di quei "murales" che non rispettassero le relative autorizzazioni, ponendo a carico dei trasgressori gli oneri derivanti dal ripristino delle superfici danneggiate e comminando le sanzioni previste dai vigenti regolamenti e normative.

Art. 10

(Durata dei "murales")

Fatto salvo quanto stabilito per i muri liberi, nei muri artistici la durata è pari ad un anno rinnovabile allo scadere con le medesime modalità indicate all'articolo 7.

Art. 11

(Realizzazione di murale su muri privati visibili dalla pubblica via)

I proprietari di muri o altri spazi visibili dalla pubblica via che intendono realizzare a proprie spese opere riconducibili alle casistiche dell'articolo 1, debbono darne comunicazione al Settore Cultura del Comune di Parma utilizzando la modulistica presente nel sito web dell'Ente.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al protocollo dell'Ente, l'Amministrazione Comunale può esprimere motivato provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e rimozione del murale qualora ne sia già stata avviata la realizzazione.

Art.12

(Responsabilità)

Il Comune di Parma è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di quanto consentito dal presente Regolamento.

Tali responsabilità sono a completo carico dei soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, i quali dovranno comunque agire nel rispetto di tutte le norme vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza e alle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dagli uffici competenti del Comune.

Art. 13

(Vigilanza e disposizioni finali)

Il controllo del rispetto del presente Regolamento è attribuito al personale di vigilanza del locale Comando di Polizia Locale.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale procede alla contestazione della violazione al responsabile, ovvero, in caso di minorenni, all'esercente la potestà genitoriale, entro il termine di sessanta giorni.

Salvo il caso di più gravi sanzioni penali e amministrative, ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ai sensi e secondo il procedimento previsto dall'articolo 7 bis del D.lgs. n° 267/2000 con importo da 25 a 500 euro salvo applicazioni della previsione dell'articolo 16 della Legge n°689/2000. Il trasgressore può richiedere all'Amministrazione Comunale di prestare attività lavorativa non retribuita al fine di ripristinare le superfici imbrattate secondo le modalità di cui all'articolo 50 del Regolamento di Polizia Urbana.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, la responsabilità della violazione è posta in capo all'esercente la potestà genitoriale.

Ai trasgressori, tra l'altro, non potrà essere rilasciata una futura autorizzazione ai sensi del presente Regolamento per la durata di tre anni.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute in altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.

